

INTESA AGIBILITA' SINDACALI

Nokia Solutions and Networks Italia S.p.A. (Nokia,) rappresentate da Daniele Amati e Domenico Lolli, e

- Slc-Cgil Nazionale rappresentata dal Sig. Daniele Carchidi e dalla Slc-Cgil Territoriale Sig. Vittorio Serafin;
- Fistel- Cisl Nazionale rappresentata dal Sig. Giuseppe Randazzo;
- Uilcom-Uil rappresentata dal Sig. Giuseppe Fabio Gozzo;
- Le RSU

Premesso che:

in data 7 giugno 2019 l'azienda e le OO.SS hanno sottoscritto un accordo sindacale sul sistema di Relazioni Industriali fondato sul reciproco riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle reciproche prerogative confermando un sistema che riconosca sia il livello locale che il livello nazionale come complementari tra loro, con ruoli e funzioni differenti ma sinergici, per la soluzione dei problemi oggetto del confronto sindacale che qui si intende integralmente richiamato.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

In aggiunta ai permessi di cui all'art. 23 e 24 legge 300/70 alle componenti RSU appartenenti alle OO.SS. nazionali stipulanti il presente accordo saranno assegnate ulteriori 1500 ore per il periodo 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 e successivamente, pari a 3000 ore in ragione d'anno fino a dicembre 2022.

Le ore di permesso aggiuntive di cui al capoverso precedente si intendono comprensive dei permessi di cui all'art 30 L. 300/70 e al secondo comma dell'art. 9 del vigente CCNL; tali permessi verranno fruiti per il tramite delle RSU e dei membri dei direttivi provinciali, regionali e nazionali su richiesta delle loro strutture territoriali. Le OO.SS. Nazionali comunicheranno all'azienda le quote parti assegnate alle rispettive OO.SS. territoriali delle suddette ore di permesso.

Le ore impegnate dai membri del Coordinamento Nazionale e dalle RSU per gli incontri convocati dall'Azienda territoriali verranno considerate estranee al monte ore previsto al presente comma.


Per la costituzione della RSU per la sede di Vimercate, vengono riconosciuti complessivamente, alle sole OO.SS. firmatarie della presente intesa, 3 componenti aggiuntivi rispetto al numero dei componenti definito dagli accordi interconfederali.

Il presente accordo ha validità sino al 31 dicembre 2022. Qualora non intervenga disdetta da una delle parti, a mezzo raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, l'Accordo verrà prorogato di anno in anno.

Quanto previsto dal presente accordo costituisce condizione di miglior favore rispetto a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge e di contratto nonché dagli accordi interconfederali ed è riconosciuto dalla Società come pertinenza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie.

Milano 07/06/2019

Per l'Azienda




Dees. per

SLC CGIL Nazionale e Territoriale



Scapitso

FISTEL CISL Nazionale



UILCOM UIL Nazionale

